

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Benevento - **Decreto dirigenziale n. 41 del 21 maggio 2009 – Comuni di SAN NICOLA MANFREDI (BN) e PADULI (BN). Utilizzazione area demaniale dell'ex alveo del fiume Calore, particelle nn. 106 foglio 51 del Comune di PADULI e 99 foglio n. 1 del Comune di SAN NICOLA MANFREDI di superficie complessiva pari a mq. 6.920. Ditta: FIORETTI ANTONIO - Concessione d'uso ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO:

- che, ai sensi della legge 59/97, dei DD. Lgs.vi 112/98 e 96/99 e del D.P.C.M. 12/10/00, le competenze in materia di gestione e tutela del Demanio Idrico sono state trasferite dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- che a seguito di tale trasferimento di competenze la Regione Campania è subentrata all'Agenzia del Demanio dello Stato nella gestione e tutela dei Beni ascritti al Demanio Idrico, assumendoli nello stato di fatto e di diritto nel quale sono pervenuti;
- che con istanza in data 30.11.1995, assunta al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 15453 del 30.11.1995, la ditta Fioretti Antonio, ha chiesto in concessione per uso agricolo, le aree demaniali costituite all'ex alveo del fiume Calore nei comuni di San Nicola Manfredi Foglio 1 Particella 99 e Paduli Foglio 51 Particella 106;
- che con nota 11975 del 28.05.1998 il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania di Napoli esprimeva parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi del T.U. n. 523 del 25.07.1904, subordinandolo a determinate condizioni;

CONSIDERATO:

- che la ditta Fioretti Antonio risulta in regola con il pagamento dei canoni a tutto il 31.12.2009;
- che la concessione è da considerarsi per la sola coltivazione agricola;
- che l'esercizio dell'attività richiesta, non trova alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25.07.1904 in quanto non interferisce in alcun modo con il regolare deflusso delle acque del fiume Calore;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria n. 446958 del 21/05/2009, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a firma del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

- che l'istanza avanzata dalla ditta Fioretti Antonio risulta essere accoglibile e che si possa concedere in uso l'area demaniale dell'ex alveo del fiume Calore, costituita dalle Particelle nn. 106 del Foglio n. 51 del N.C.T. del Comune di Paduli e 99 del Foglio n. 1 del Comune di San Nicola Manfredi (BN);

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L. n. 724 del 23/12/1994;
- la L. n. 59 del 15/03/1997;
- il D.Leg.vo n. 112 del 31/03/1998;
- il D.Leg.vo n. 96 del 30/03/1999;
- il D.P.C.M. del 12/10/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001;
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;

– la L.R. n. 1 del 18.01.2009;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal geom. Agostino Mucci e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché all'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso, nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di concedere in uso alla ditta Fioretti Antonio (c.f. FRT NTN 27E24 G227Q) l'area demaniale, dell'ex alveo del Fiume Calore, di superficie pari a mq. **6.920**, identificata catastalmente al Foglio 1 Particella 99 del N.C.T. del Comune di San Nicola Manfredi e Foglio 51 Particella 106 del N.C.T. del Comune di Paduli, precisando che:

1. la presente concessione, avrà la durata di anni **3** (tre) a decorrere dalla data di emissione del presente atto;
2. il Concessionario, qualora interessato, dovrà richiedere il rinnovo almeno **6** (sei) mesi prima della relativa scadenza;
3. la zona di terreno concesso, come individuata dagli elaborati cartografici allegati all'istanza, dovrà essere adibita esclusivamente alla coltivazione per cui è stata richiesta;
4. il terreno viene concesso con espresso divieto di sublocazione;
5. il Concessionario dovrà apporre cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione;
6. il concessionario non potrà eseguire nessuna opera fissa nè amovibile o impiantare alberi di qualsiasi specie e tipo;
7. andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904, tenendo presente, che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi 10 m. a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi 4 m. è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie;
8. non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario;
9. è vietato ogni destinazione del suolo diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alla quota;
10. qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione del suolo in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione;
11. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari ad un'annualità del canone stabilito per l'anno in corso, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria - Napoli utilizzando il codice di tariffa n. 1519;
12. il Concessionario, pagherà un canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale, entro i primi **60** giorni dell'anno di riferimento, mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 11, ad eccezione del codice tariffa che sarà il n. 1517, e determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):
 - a. canone riferito all'anno solare;
 - b. aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - c. imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. n. 1/72, articoli 7, 8 e 9);
13. per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto;
14. la morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente

15. la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F);
16. tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario;
17. la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;
18. la Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse disposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni;
19. il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
20. il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese;
21. questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività;
22. l'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
 - il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione;
 - la caratteristica della demanialità possa essere in contrasto con l'attività concessa;
23. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.

Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, può essere prodotto ricorso presso il TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, corredato dalla relazione istruttoria n. 446958 del 21/05/2009, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
- ai Comuni di San Nicola Manfredi (BN) e Paduli (BN);
- alla Ditta Fioretti Antonio – c.da Saglieta - Paduli;
- all'Agenzia del Demanio - Napoli.

Dott. Vincenzo Sibilio